

Fascicolo 9.11\2018\713

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Cesarano Ciro S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cinisello Balsamo (MI), Via Antonio Fogazzaro n. 18. Variante non sostanziale dell'autorizzazione unica per l'impianto di autodemolizione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI07165R
RAGIONE SOCIALE	Cesarano Ciro S.r.l.
C.F./P.IVA	05964270960
SEDE LEGALE	Cinisello Balsamo (MI) – Via Fogazzaro n. 18
SEDE OPERATIVA	Cinisello Balsamo (MI) – Via Fogazzaro n. 18
CODICE ATECO	38.31.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	23
Particella catastale	Mappale n. 117
Gauss Boaga x	1.518.166
Gauss Boaga y	5.045.714
Via/Piazza/Località	Via Fogazzaro n. 18
Comune	Cinisello Balsamo
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☐ Nuovo impianto ☐ Rinnovo/riesame ☒ Modifica
Scadenza autorizzazione :	18/02/2029
Attività/processi	☒ Autodemolizione (R12, R13, R4) ☐ Recupero (R12, R3, R4, R5, Rx)

	☐ Smaltimento (D13, D9, ecc..) ☐ End of Waste “caso per caso” (R3, R4, R5) X R13 ☐ D15
--	--

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 7/08/2020 prot. n. 141331;
3.2 Avvio del procedimento il 10/11/2020 prot. n. 191777;
3.3 Sospensioni del procedimento dal 10/11/2020 prot. n. 191777 al 10/12/2020, prot.209241;

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 12.387 mq e risulta suddivisa nelle zone funzionali rappresentate nella *tavola 02 “Planimetria generale insediamento”, aggiornamento settembre 2020*.

- 5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1 modifica layout impianto;

- 5.1.2 ampliamento attività con messa in riserva (R13) dei seguenti rifiuti:

- 5.1.2.1 EER 160117 - metalli ferrosi, 1 mc, in area F4;

- 5.1.2.2 EER 160118 - metalli non ferrosi, 1 mc in area F4;

- 5.1.2.3 EER 160801 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) –, 1 mc in area F1;

- 5.1.2.4 EER 160807 - catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose, 1 mc, in area E;

6. AUTODEMOLITORI

L'impianto è autorizzato come “centro di raccolta”, ovvero impianto di trattamento, autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua le operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), reimpiego e rigiclaggio (R4 per la produzione di pezzi di ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER:

- 16.01.04* - veicoli fuori uso;
- 16.01.06 - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- 16.01.22 - componenti non specificati altrimenti;

- 6.1 l'impianto si sviluppa su una superficie utile di 8.594 mq, suddivisa nelle aree funzionali riportate nella *tavola 02 “Planimetria generale insediamento”, aggiornamento settembre 2020*.

- 6.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13):

- conferiti da terzi:

- 6.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 3 mc;

- 6.2.2 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 1 mc;

6.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni
			R13
160117	Metalli ferrosi	F4	X
160118	Metalli non ferrosi	F4	X
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	F1	X
160807	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	E	X

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 7.1** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 7.2** le operazioni di autodemolizione (R13, R12, R4) e di stoccaggio provvisorio (R13), di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla *tavola 02 "Planimetria generale insediamento", aggiornamento settembre 2020*, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

VEICOLI FUORI USO

- 7.4** il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree è così determinato:
- a) il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

- b) il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, anche se disposte su strutture tipo Cantilever, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- c) le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;
- 7.5** le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. 209/03 e ss.mm.ii., devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto legislativo:
- a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al d.lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
- 7.6** i settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- a) i veicoli devono essere tenuti separati;
 - b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 7.7** il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano) è consentito a condizione che l'Impresa sia dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e/o combustione dei gas ivi contenuti;
- 7.8** i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 7.9** le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia (con ruote rivolte a terra), non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 7.10** le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:
- 7.10.1** per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:
- la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, serbatoi o contenitori di gas compresso (gpl o metano);
 - il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

- la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

7.10.2 per l'attività di demolizione:

- lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

7.10.3 per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
- la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei componenti in vetro;
- le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

7.11 l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al precedente punto, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;

7.12 i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

7.13 per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il

- trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;
- 7.14** l'asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;
- 7.15** i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998) salvo diversa prescrizione stabilita nel seguente provvedimento;
- 7.16** i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
- 7.17** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose
- 7.18** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 7.19** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 7.20** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 7.21** gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;
- 7.22** qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;
- 7.23** gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal d.lgs. 188/08;
- 7.24** per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 7.25** la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230);
- 7.26** il deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 7.27** deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 7.28** le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti al Registro Imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla 5 febbraio 1992, n. 122 ed utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola prevista dall'art. 80 del d.lgs. 285/02;
- 7.29** le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;
- 7.30** i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;
- 7.31** le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 7.32** i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;
- 7.33** dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;
- 7.34** il centro di raccolta è dotato di sistema di pesatura consistente in pesa a ponte;

VARIE

- 7.35** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.36** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 7.37** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 7.38** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

Fascicolo 9.11\2018\713

Pagina 8



8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli